



# COMUNE DI RODENGO SAIANO

## PROVINCIA DI BRESCIA

P.zza Vighenzi n.1, C.A.P. 25050 - Codice Fiscale 00632150173

TEL. 030 6817726 - FAX. 030 6817737

PEC: [protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.rodengo-saiano.bs.it)

**Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni**

## REGOLAMENTO

### per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio

**(ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)**

#### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI

##### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Codice Ambiente) e in conformità alla normativa comunitaria ed alle leggi regionali in materia. Contiene inoltre le norme attinenti allo spazzamento e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico e la disciplina dei controlli e delle sanzioni.

2. Sono oggetto del presente regolamento:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali definiti all'art. 185 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

4. Nel presente Regolamento con la parola "Comune" si intende il Comune di Rodengo Saiano.

##### ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ferme restanti le definizioni del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani si intende per:

- “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- “codice C.E.R.”: Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.);
- “conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore e/o del detentore;
- “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- “gestore” o “appaltatore”: soggetto incaricato dal Comune ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;
- “capitolato”: documento contenente le prestazioni contrattuali inerenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- “produttore”: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- “raccolta differenziata”: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
- “raccolta differenziata domiciliare”: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario delle frazioni carta/cartone, vetro/ lattine, imballaggi in plastica, frazione organica (FORSU), frazione vegetale;
- “raccolta su chiamata”: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;
- “servizio raccolta”: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;
- “spazzamento”: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- “trasporto”: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- “utente”: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;
- “utenze domestiche”: quelle riferite a locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

- “utenze non domestiche”: quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto.

2. Ai fini del presente Regolamento, relativamente alla gestione degli imballaggi, si definiscono:

- “imballaggio”: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utente, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- “imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
- “imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- “imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
- “rifiuto di imballaggio”: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione.

### **ART. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore (art. 184 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani: i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter):

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

3. Sono rifiuti speciali, di cui al comma 3, art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **ART. 4 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di:

a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, compresi i lavoratori addetti alla raccolta;

b) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché inconvenienti derivanti da rumori ed odori;

c) assicurare una elevata protezione dell'ambiente, e controlli efficaci;

d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

e) promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti o, laddove non altrimenti destinabili al riuso, al recupero ed al riciclo, a produrre energia;

f) garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

g) garantire il principio di uguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tal fine saranno promosse le seguenti azioni:

- a) l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) l'adozione di azioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
- c) l'attivazione di meccanismi di incentivazione agli utenti, per promuovere comportamenti virtuosi;
- d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- e) la riduzione dei rifiuti con l'adozione di tecnologia quali dissipatori e/o tecnologie simili così come richiamato dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- f) la valorizzazione della collaborazione delle associazioni, dell'Istituto Comprensivo, delle parrocchia - oratorio e dei portatori di interesse, nonché la partecipazione dei cittadini al fine di promuovere iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti e di promozione della raccolta differenziata;
- g) la definizione nell'ambito della Carta dei Servizi del Gestore di procedure e modalità per prevenire e risolvere, anche attraverso la mediazione, situazioni di conflitto e di contenzioso relative alle modalità di erogazione del Servizio.

3. Il Comune gestisce i rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento di servizi pubblici locali.

## **ART. 5 – CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI**

1. La raccolta dei rifiuti è effettuata mediante le seguenti modalità operative:

- a) raccolta domiciliare mediante sacchi a perdere e/o contenitori dedicati e/o contenitori di carta o cartone forniti dall'utente;
- b) raccolta mediante cassonetti stradali ad accesso controllato dotati di calotta volumetrica nonché di dispositivo per l'apertura con possibilità di registrazione del numero dei conferimenti effettuati;
- c) raccolta tramite Centro di Raccolta;
- d) raccolta a domicilio su chiamata;
- e) raccolta a domicilio della frazione vegetale previa adesione al servizio.

2. Il sistema di raccolta definito dal presente Regolamento in funzione delle diverse tipologie di rifiuti prevede nello specifico:

- a) la raccolta domiciliare per le frazioni organica (FORSU), carta/cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica, verde biodegradabile, umido, secco (RSU), pannolini;
- b) la raccolta tramite centri di raccolta delle tipologie di rifiuti urbani cui al successivo articolo 11.

3. L'articolazione dei servizi di raccolta, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta e gli orari di esposizione sono stabiliti dal contratto d'appalto di gestione e relativa documentazione tecnica (capitolato, ecc...), che si ritiene automaticamente allegato al presente regolamento anche se non materialmente allegato, in relazione alle esigenze del territorio e alla sostenibilità economica della gestione del servizio, ed è finalizzata all'ottenimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e di riciclo, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, nell'ottica di garantire efficienza, efficacia ed economicità all'intero sistema di gestione dei rifiuti.

#### **ART. 6 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE**

1. Il Comune, in collaborazione con il Gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla riduzione dei rifiuti alla fonte anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato, dell'Istituto Comprensivo, della Parrocchia-oratorio e dei portatori di interesse.

2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria.

3. Ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data dal Comune pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Vengono costantemente fornite informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini. Sono inoltre assicurate iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI**

1. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite secondo le modalità indicate nel Titolo III del presente Regolamento.

2. E' fatto obbligo di:

- a) agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli addetti ai servizi di raccolta;
- b) custodire, mantenere e pulire i contenitori dedicata alla raccolta differenziata domiciliare in modo tale da evitare problemi igienico sanitari;
- c) effettuare l'eventuale compostaggio domestico con modalità tali da non generare problemi igienico sanitari;

3. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di abbandono dei rifiuti, è vietato:

- a) gettare, versare, abbandonare o depositare abusivamente qualsiasi rifiuto fuori dai centri di raccolta, contenitori, cestini porta rifiuti o comunque fuori dalle aree o strutture adibite al conferimento dei rifiuti;
- b) conferire all'interno dei cassonetti ad accesso controllato tipologie di rifiuto diverse da quelle per cui il cassonetto è destinato;

- c) conferire rifiuti al servizio di raccolta da parte di persone o soggetti non residenti e non titolari di utenza cittadina;
- d) conferire rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare di altre utenze;
- e) conferire rifiuti per la raccolta differenziata domiciliare in contenitori non espressamente indicati dal Gestore;
- f) esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare in orari e giorni diversi da quelli di raccolta definiti dal Comune;
- h) eseguire scritte sui cestini portarifiuti e affiggere su di essi e sui contenitori materiali di qualsiasi voglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune;
- i) depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori o cestini portarifiuti;
- j) effettuare ogni forma di cernita dei rifiuti collocati negli appositi cestini portarifiuti, o contenitori esposti per la raccolta o dislocati nel territorio comunale ovvero presso il centro di raccolta ubicati nel comune stesso, da parte di soggetti non addetti ai servizi di raccolta o comunque autorizzati;

## **TITOLO II – GESTIONE RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE**

### **ART. 8 – OBBLIGHI E DIVIETI**

1. Le utenze non domestiche, come previsto al comma 2-bis, dell'art. 198, del D. Lgs. 182/2006 e s.m.i. (D. Lgs. 116/2020), possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
2. Per la gestione dei rifiuti delle utenze non domestiche nella tariffa, come previsto all'art. 238, comma 10, D. Lgs. n.152/06 e s.m.i. si rinvia al relativo regolamento.

## **TITOLO III - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

### **ART. 9 – FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi:
  - a) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani;
  - b) raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
  - c) promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio;

d) promuovere la rilevazione puntuale nella separazione dei rifiuti dei singoli cittadini, nonché delle utenze domestiche e non domestiche;

e) ridurre la produzione di rifiuti pro-capite e consentire il controllo e la prevenzione dei conferimenti impropri di rifiuti anche non domestici e provenienti dalla migrazione dei rifiuti dai comuni contermini;

2. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato in funzione della struttura urbanistica del territorio comunale e delle differenze esistenti in termini di densità abitativa, tipologie degli usi residenziali e produttivi, analisi quantitativa e merceologica delle frazioni;

3. Il servizio di raccolta differenziata si articola nelle seguenti modalità:

a) raccolta differenziata domiciliare per le frazioni: vetro - lattine, carta - cartone, imballaggi di plastica, frazione organica (FORSU), verde biodegradabile, secco (RSU), pannolini su richiesta;

b) raccolta differenziata presso il centro raccolta;

c) raccolta differenziata di pile esaurite, farmaci scaduti.

#### **ART. 10 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE**

1. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare consiste nella raccolta delle seguenti frazioni merceologiche:

a) vetro - lattine

b) carta - cartone

c) imballaggi di plastica

d) frazione organica (FORSU)

e) frazione verde biodegradabile

f) secco – RSU

g) pannolini previo iscrizione al servizio

2. Le modalità tecniche ed operative di conferimento della raccolta differenziata domiciliare sono disciplinate, nel rispetto della legge e dei principi e criteri riportati nel presente regolamento, nonché dal contratto per la gestione del servizio e dalle ordinanze sindacali e/o dirigenziali con cui vengono in particolare disciplinati i seguenti aspetti:

a) le modalità tecniche di esposizione dei contenitori e orari di conferimento;

b) le frequenze del servizio di raccolta;

c) le caratteristiche tecniche e prestazionali dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire e dell'utenza.

In caso di eventi e/o manifestazioni che interferiscano con la raccolta domiciliare, gli organizzatori sono tenuti a presentare istanza al Gestore del servizio con un congruo anticipo, al fine di consentire la temporanea modifica delle modalità/tempistiche di raccolta e le relative comunicazioni alle utenze. Nel caso

in cui tali iniziative comportino degli oneri gli stessi saranno a carico del soggetto richiedente salvo diversa indicazione da parte del Comune.

#### **ART. 11 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL CENTRO DI RACCOLTA**

1. Il Centro di Raccolta è costituito da un'area presidiata ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani di cui all'elenco specificato di seguito al comma 3 del presente articolo, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Presso il centro di raccolta è possibile conferire i rifiuti in modo differenziato previsti dalla normativa vigente (d.m. 8.4.2008 e s.m.i.).
3. I rifiuti conferibili, compatibilmente con le autorizzazioni di cui al comma precedente, sono i seguenti:

<b>CODICE CER</b>	<b>Tipologia Rifiuto</b>
<b>200101</b>	Carta e cartone
<b>200307</b>	Rifiuti solidi Ingombranti
<b>150102</b>	Imballaggi in plastica
<b>150103</b>	Imballaggi in legno Legno
<b>200140</b>	Imballaggi metallici
<b>150107</b>	Imballaggi in vetro
<b>200102</b>	Vetro
<b>200127*</b>	Vernici inchiostri adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
<b>200121*</b>	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
<b>200123*</b>	Frigoriferi
<b>200135*</b>	TV/monitor
<b>200136</b>	Apparecchiature elettriche/elettroniche
<b>200125</b>	Oli e grassi vegetali
<b>200126*</b>	Oli minerali diversi dai 200125

<b>200132</b>	Farmaci diversi dal 200131*
<b>200133*</b>	Accumulatori al piombo
<b>200134</b>	Pile e batterie
<b>200201</b>	Verde e ramaglie
<b>200399</b>	Cartucce e toner esauriti
<b>170904</b>	Inerti
<b>160103</b>	Pneumatici

4. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche, possono essere conferiti dagli utenti presso il Centro di raccolta. Specifici limiti e modalità possono essere definiti con provvedimento del dirigente comunale competente.

Qualora i rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni presso utenze domestiche non siano conferiti ai centri di raccolta è fatto l'obbligo di conferimento con le modalità previste dalla normativa vigente.

6. I materiali, quali oli e lubrificanti, accumulatori, pneumatici e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dalle pratiche domestiche su veicoli a motore, possono essere conferiti presso i Centri di raccolta attrezzati.

#### **ART. 12 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE**

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini può essere conferita dall'utente:

- a) al CDR;
- b) mediante raccolta porta a porta con contenitore fornito dal gestore previa.

2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, e materiali simili.

#### **ART. 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI**

1. I rifiuti urbani ingombranti quali beni durevoli di arredamento e di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta, devono essere gestiti separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani, in funzione della riduzione dell'eventuale impatto ambientale e del recupero di materiali valorizzabili.

2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) raccolta presso l'utenza previa specifica richiesta al Gestore;
- b) conferimento diretto da parte del produttore al CDR.

#### **ART. 14 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, MEDICINALI SCADUTI**

1. La raccolta differenziata di pile esaurite e medicinali scaduti viene effettuata con le modalità di seguito indicate:

- a) Pile: il Gestore effettua la raccolta differenziata delle pile con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso il CDR;
- b) Medicinali scaduti: il Gestore effettua la raccolta differenziata mediante contenitori posizionati principalmente presso la farmacia e poliambulanza.

#### **ART. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE**

1. I rifiuti di prodotti e relativi contenitori etichettati “T” (tossici) e/o “F” (fiammabili) ed altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti al CDR secondo modalità e termini stabiliti dal Gestore del servizio.

#### **ART. 16 – RACCOLTA DEI RAEE**

1. La definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è definita dalla normativa vigente a cui il presente regolamento rinvia.

2. I RAEE delle utenze, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura dell’utente ad uno dei seguenti soggetti:

- a) ad un rivenditore, contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- b) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso il CDR.

3. Nel CDR sono individuate apposite aree adibite al “deposito preliminare alla raccolta” dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

4. I RAEE domestici possono essere ritirati a domicilio su chiamata secondo termini e modalità stabiliti dal Gestore.

5. Il Gestore, in accordo con il Comune, assicura ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.

#### **ART. 17 – COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI**

1. Il compostaggio domestico è una pratica volontaria di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promossa con preferenza rispetto alla stessa raccolta differenziata. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato e sia svolto in modo da non comportare problemi e disagi verso terzi, con particolare attenzione ad eventuali odori molesti, presenza di insetti, roditori e altri animali.

3. Sono compostabili:

- gli scarti di frutta e verdura;
- gli scarti di cibo;
- i gusci d'uovo sminuzzati;
- i fondi di caffè ed i filtri di tea;
- i fiori recisi;
- la lettiera di piccoli animali;
- le foglie e gli sfalci d'erba;
- le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- i trucioli di legno;
- la cellulosa (fazzoletti di carta).

#### **ART. 18 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Ai sensi della normativa vigente che disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari:

a) sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco e piombo);

b) sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Detti rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al comma 2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui al precedente comma 1 lettere a) e b).

5. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio e triturazione di rifiuti quali assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura o avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

6. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1 provenienti da altre attività cimiteriali possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

7. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui sopra al secondo alinea del punto b del primo comma.

#### **ART. 19 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Il Gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani inviati al recupero e allo smaltimento.

2. I dati relativi ai rifiuti inviati al recupero e allo smaltimento sono raccolti e conservati a cura del gestore e sono forniti al Comune con cadenze periodiche.

#### **ART. 20 – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI**

1. Le utenze domestiche sono tenute a conferire tutti gli imballaggi esclusivamente in raccolta differenziata o presso il CDR con le modalità descritte dal presente Regolamento;

2. Le utenze non domestiche sono tenute a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari secondo quanto previsto dell'art. 221 comma 4 del D. Lgs 152/2006. Possono, tuttavia, conferire i suddetti imballaggi e rifiuti da imballaggio al servizio pubblico, esclusivamente in raccolta differenziata, con esclusione, ai sensi dell'Art. 226 D. Lgs 152/2006, degli imballaggi terziari.

#### **ART. 21 – TRASPORTO DEI RIFIUTI**

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami.

Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.

3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle vigenti nel territorio Comunale, nel rispetto delle eventuali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

#### **ART. 22 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si

verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

## **TITOLO IV - SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

### **ART. 23 – SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO**

1. Il servizio di spazzamento e di pulizia del suolo pubblico viene effettuato nell'ambito del perimetro definito dal Comune nell'ambito del relativo appalto e come definito nella relativa documentazione tecnica.
2. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, il Gestore usa tutti gli accorgimenti necessari per limitare di sollevare polvere e per evitare l'ostruzione con detriti dei fori delle caditoie stradali.
3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal Gestore.
6. La pulizia delle superfici di cui al presente articolo è effettuata manualmente e o tramite automezzi attrezzati come da capitolato.

### **ART. 24 - CESTINI PORTARIFIUTI**

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del suolo pubblico, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini portarifiuti per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini portarifiuti sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.
3. E' vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.
4. Al fine di evitare cadute di rifiuti sul suolo è vietato conferire rifiuti nei cestini già ricolmi.

### **ART. 25 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI**

1. L'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito è sanzionato secondo quanto previsto dal presente regolamento e dal regolamento di polizia urbana.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, i rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune.

## **ART. 26 – SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO**

1. Gli animali morti rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti a specifiche anagrafi per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione; in caso di inottemperanza da parte del proprietario, il Comune provvederà in via sostitutiva rivalendosi, delle spese sostenute nei confronti dello stesso.

## **TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 27 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali dello stesso sono accertate dal personale della Polizia Locale, nonché dagli eventuali Ispettori Ambientali appositamente formati, nominati dal Sindaco. Il Sindaco ha la facoltà di nominare ulteriori Ispettori Ambientali tra il personale del Gestore del Servizio appositamente formato.

2. Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni, violazioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune.

### **ART. 28 – SANZIONI**

1. Ai trasgressori delle disposizioni del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali dello stesso, fatte salve le violazioni previste e punite dalla normativa nazionale e da altre normative di settore, è applicata una sanzione amministrativa secondo la seguente tabella:

<b>Violazioni previste da</b>	<b>Descrizione sintetica dei comportamenti vietati</b>	<b>Sanzione (in Euro)</b>
Art. 7, comma 2, lettera b)	Non custodire, mantenere e pulire i contenitori domiciliari in modo da evitare problemi igienico sanitari (b)	da 25 a 150
Art. 7, comma 3, lettere d), f),	- Conferire rifiuti in contenitori di altre utenze (d) - Esporre contenitori raccolta domiciliare differenziata, in orari	da 25 a 150
Art. 7, comma 2, lettere c), d)	- Creare problemi igienico sanitari nell'effettuare il compostaggio domestico (c) - Ove prevista la raccolta con sacchi, non evitare la dispersione del contenuto (d)	da 50 a 300

Art. 7, comma 1 Art. 11 comma 1 Regolamento polizia urbana	Non conferire le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata secondo le modalità indicate dal Titolo III	da 100 a 400
Art. 10 comma 1 e 2 Regolamento polizia urbana Art. 7 comma 3 lett. a)	Abbandonare rifiuti su suolo pubblico o nelle acque	da 100 a 400
Art. 7, comma 2, lettera a)	Intralciare o ritardare l'opera degli addetti ai servizi di raccolta (a)	da 100 a 400
Art. 7, comma 3, lettera e) - Art. 11 comma 5 regolamento polizia urbana	Conferire rifiuti per la raccolta differenziata domiciliare in contenitori non espressamente indicati dal Gestore	da 100 a 400
Art. 7, comma 3, lettera j) e art. 10 comma 4 regolamento polizia urbana	Effettuare ogni forma di cernita dei rifiuti	da 100 a 400
Art. 7, comma 3, lettere b), g), h), i), k)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conferire nei cassonetti ad accesso controllato tipologie di rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati (b)</li> <li>- Spostare, danneggiare o insudiciare i cestini portarifiuti, i contenitori per la raccolta differenziata domiciliare e i cassonetti (g)</li> <li>- Eseguire scritte sui cassonetti sui contenitori e sui cestini portarifiuti (h)</li> <li>- Intralciare l'opera di svuotamento (i)</li> <li>- collocare rifiuti nella calotta in modo da impedirne la chiusura (K)</li> </ul>	da 100 a 400
Art. 29, commi 3, 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti (comma 3)</li> <li>- Conferire rifiuti nei cestini già ricolmi (comma 4)</li> </ul>	da 100 a 400
Art. 7, comma 3, lettera c), Art. 8 c. 1 lett. dd) regolamento polizia urbana	Conferire rifiuti da parte di persone o soggetti non residenti e non titolari di utenza cittadina	da 100 a 400
Art. 31, comma 2	Non smaltire correttamente gli animali morti	da 100 a 500

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dal D. Lgs 267/00 e s.m.i.. Alla predetta legge si rinvia circa quanto disposto in merito alla personalità della responsabilità da illecito amministrativo, circa la natura tassativa delle ipotesi di responsabilità solidale, e circa l'entità del pagamento in misura ridotta, che può essere rimodulato con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 16 della legge medesima.

3. Per le violazioni al presente regolamento è sempre disposto e previsto il ripristino dei luoghi e la rimozione dei rifiuti, opere, oggetti o materiali abusivi da parte del Gestore, con addebito dei relativi costi al Comune che si potrà rivalere nei confronti del contravventore. Per agevolare la quantificazione dei suddetti costi, la Giunta comunale potrà definire apposito tariffario.

4. Per quanto non precisato sopra al comma 1 trova applicazione il regolamento di polizia urbana.

In caso di contrasto, il presente regolamento costituisce *lex specialis* prevalente.